

# COMUNE DI BONDENO

Provincia di Ferrara

Regolamento disciplinante il rilascio delle  
autorizzazioni in deroga ai limiti fissati dalla  
classificazione acustica del territorio per l'attività di  
**CANTIERI EDILI E ASSIMILABILI**  
tenuto conto degli indirizzi predisposti dalla D.G.R. n.  
45/2002  
(Disposizioni in materia di inquinamento acustico)

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## INDICE DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	Pag. 3
Articolo 2 – CANTIERI EDILI E AMBITO DI APPLICAZIONE	Pag. 3
Articolo 3 – DEFINIZIONI	Pag. 3
Articolo 4 - RISPETTO DEI LIMITI DI ORARIO E DI RUMORE	Pag 3
Articolo 5 – CANTIERI EDILI O STRADALI: SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’	Pag. 4
Articolo 6 – SITUAZIONI CONTINGIBILI ED URGENTI	Pag. 5
Articolo 7 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA	Pag. 5
Articolo 8 – ATTIVITA’ AGRICOLE	Pag. 6
Articolo 9 – SANZIONI	Pag. 6
Articolo 10 - CONTROLLI	Pag. 6

Art. 1  
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina la procedura concernente il rilascio delle *Autorizzazioni in deroga* ai limiti fissati dalla zonizzazione acustica comunale per l'utilizzo di macchinari rumorosi all'interno di CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI e tiene conto degli indirizzi predisposti dalla D.G.R. n. 45/02 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico).

Art. 2  
CANTIERI EDILI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Sono cantieri edili (ai fini della disciplina relativa all'inquinamento acustico) le attività temporanee che si esauriscono in un arco di tempo limitato e/o che si svolgono in modo non permanente nello stesso sito.

L'ambito di applicazione del presente regolamento si estende ai cantieri edili, tutti, operanti sul territorio comunale indipendentemente dalla opera privata o pubblica oggetto dell'intervento.

Art. 3  
DEFINIZIONI

Classificazione acustica del territorio comunale: ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, il Comune ha adottato la zonizzazione acustica del proprio territorio, fissata in relazione alla sua diversa destinazione d'uso, suddividendolo in n. 6 classi.

Livello equivalente  $Leq_{(A)}$ : è il parametro fisico adottato per la misura del rumore, esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell'intervallo di tempo considerato.

Livello di rumore ambientale: è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.

Livello differenziale: è la differenza fra il livello di rumore ambientale e quello del rumore residuo; anche definito come contributo al rumore ambientale dovuto specificatamente alla sorgente disturbante.

Valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Tempo di misura: è il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure di rumore.

Art. 4  
RISPETTO DEI LIMITI DI ORARIO E DI RUMORE

All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:

il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;

venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine dei lavori. Detta comunicazione sarà indicata nell'apposito *cartello di cantiere*.

In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della L. 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

In generale, l'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

In particolare, l'esecuzione di **lavorazioni disturbanti** (ad es. escavazioni, demolizioni, ecc..) **con l'impiego di macchinari rumorosi** (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.), possono essere svolti secondo il seguente calendario e nel rispetto delle seguenti fasce orarie:

- **ESTATE: dal 1° maggio al 30 settembre**
  - **mattino: dalle ore 8.00 alle ore 12,30**
  - **pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 19.00**
- **INVERNO: dal 1° ottobre al 30 aprile**
  - **mattino: dalle ore 8.00 alle ore 13.00;**
  - **pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00**

Il suddetto calendario viene applicato per tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì. Nei giorni di sabato, domenica e festivi potranno essere svolte solamente quelle attività che non comportano l'impiego di macchinari rumorosi.

Durante gli orari in cui è consentito l'impiego di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite  $L_{Aeq}$  **70 dB(A)**, con tempo di misura ( $T_M$ ) = **o > 10 minuti**, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.

Anche ai cantieri allestiti per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati - ubicati in centro abitato - si applica il limite di  $L_{Aeq}$  **70 dB(A)**, con  $T_M$  (**tempo di misura**) = **o > 10 minuti** misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse.

In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

#### Art. 5

#### CANTIERI EDILI O STRADALI: SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ'

Ai cantieri edili o stradali per erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) allestiti in occasione delle attività di manutenzione ordinaria o straordinaria si applicano le disposizioni, tutte, del presente regolamento.

Nel caso che i suddetti cantieri ricadano in aree particolarmente protette (Classe I del D.P.C.M. 14/11/1997) e si trovino ad una distanza inferiore a 100 metri dalla presenza di ricettori *super-*

*sensibili*, è facoltà del Comune prescrivere maggiori restrizioni, sia in termini di livelli di rumore emessi sia in termini di orari da osservare per il funzionamento dei medesimi.

#### Art. 6 SITUAZIONI CONTINGIBILI ED URGENTI

I cantieri edili o stradali aperti per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero qualora sia accertata una situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione sono esclusi dall'applicazione delle norme procedurali previste dal presente regolamento anche se il cantiere stesso ricade in area particolarmente protetta.

Il comma 1 si applica agli Enti titolari dei servizi di pubblica utilità (HERA, ENEL, ecc) nonché alle ditte incaricate del pubblico servizio.

#### Art. 7 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere **nel rispetto dei limiti di orario e di rumorosità** indicati al precedente art. 4 **non necessita** di richiesta esplicita di autorizzazioni in deroga.

In particolare, la condizione di rispetto viene soddisfatta dal punto di vista procedurale attraverso i seguenti atti:

La modulistica della procedura di *DIA edilizia* conterrà fra le *dichiarazioni sottoscritte dal proprietario* l'obbligo ad eseguire i lavori nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 del presente Regolamento comunale.

Il rilascio del *Permesso di Costruire* conterrà le *prescrizioni e le obbligazioni* che l'attività di cantiere rispetta le disposizioni dettate dall'art. 4 del presente Regolamento comunale.

Le attività di cantiere che **per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di orario e/o di livello sonoro sopra individuato**, potranno richiedere specifica *Autorizzazione in deroga* almeno 60 giorni prima dell'inizio del cantiere o dell'attività.

A tal fine va presentata allo Sportello Unico per l'Edilizia *Domanda di autorizzazione in deroga* corredata della debita documentazione.

Nel caso in cui la motivazione esposta per il non rispetto dei limiti di livello sonoro non sia esaustiva per il Comune, questi si riserva, nell'ambito della sua discrezionalità, di far corredare la domanda da una documentazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

Il rilascio *dell'Autorizzazione in deroga* ai limiti del livello sonoro dovrà avvenire previa acquisizione del parere tecnico di ARPA.

Ai cantieri edili per la realizzazione o la demolizione di grandi infrastrutture il Comune si riserva nell'ambito della sua discrezionalità, di poter richiedere la presentazione di una Valutazione

d'impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

L'Autorizzazione in deroga dovrà essere conservata in cantiere a disposizione degli organi che esercitano l'attività di controllo.

#### Art. 8 ATTIVITA' AGRICOLE

Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della Legge Regionale n. 15/2001 le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività. Si precisa che per rientrare nella fattispecie di cui al presente capoverso occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili.

#### Art. 9 SANZIONI

Le violazioni alle prescrizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione in applicazione alla presente disciplina sono punite con la sanzione amministrativa **da 258,23 a 10.329,14 EURO** ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della legge n. 447/95.

#### Art. 10 CONTROLLI

Il presente Regolamento (costituito di n. 10 articoli) viene trasmesso in copia all'ARPA di Ferrara e agli Uffici comunali sottoelencati che provvederanno ognuno per la parte di propria competenza:

- Sportello Unico per l'Edilizia
- Servizio Ambiente
- Polizia Municipale